



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Università Ca' Foscari Venezia  
Area Ricerca  
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia  
P.IVA 00816350276 - CF 80007720271  
www.unive.it

Alla Direttrici e ai Direttori di Dipartimento

Alle Segretarie di Dipartimento

Ai Settori Ricerca dei Dipartimenti

**Oggetto: legge n. 79/2022 - Assegni di ricerca – Disciplina fase transitoria**

La legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» ha apportato significative modifiche alla legge 240/2010, fra cui la soppressione degli assegni di ricerca e l'istituzione dei contratti di ricerca.

La legge, chiarita anche da una nota della Ministra, ha previsto una *disciplina transitoria per gli assegni di ricerca per i 180 giorni seguenti all'entrata in vigore della legge, che rende ancora possibile l'indizione di procedure per il conferimento di assegni di ricerca in presenza di due condizioni, alternative tra loro:*

*- che le relative risorse siano state già programmate alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero*

*- che le stesse vengano deliberate dagli organi di governo dell'ateneo entro il predetto termine di 180 giorni dall'entrata in vigore.*

*Successivamente allo stesso termine, gli assegni di ricerca già in essere restano regolati dalle disposizioni vigenti al momento della loro attivazione, incluse le possibilità di proroga o rinnovo.*

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni:

- entro e non oltre 180 giorni decorrenti dal 30 giugno 2022 (entro il 27 dicembre 2022), è possibile emanare, previa delibera dei consigli di Dipartimento, bandi per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi del regolamento vigente di Ateneo;
- la selezione del vincitore e la stipula del contratto devono avvenire in tempi ragionevoli, anche in data successiva al 27 dicembre 2022. Non è possibile bandire assegni di ricerca prevedendo un'attivazione espressamente differita nel tempo in quanto eluderebbe la riforma di cui all'art. 14 della legge 79/2022;

- gli assegni di ricerca già in essere alla data di entrata in vigore della legge 79/2022 e quelli banditi entro il 27 dicembre 2022 potranno, se il bando lo prevede espressamente, essere rinnovati o prorogati secondo la disciplina fissata dal regolamento di Ateneo.

Si precisa, inoltre, che anche gli assegni messi a preventivo su proposte progettuali presentate su bandi nazionali ed europei emanati prima dell'entrata in vigore della legge 79/2022, dovranno essere banditi entro il termine del 27 dicembre 2022.

L'art. 14 comma 6-vicies ter legge n. 79/2022 ha, inoltre, escluso la possibilità di conferire borse di studio "per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato" mentre nessuna altra modifica è intervenuta sull'istituto delle borse di studio per attività di ricerca post laurea, che continuano ad essere disciplinate dal Regolamento di Ateneo in materia.

Resta inteso che le indicazioni riportate in questa nota potranno subire delle modifiche qualora il MUR inviasse ulteriori e diverse indicazioni.

Cordiali saluti

Il Dirigente dell'Area Ricerca

Dott. Dario Pellizzon